Legge regionale 07 dicembre 2005, n. 66

Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura. *(1) (2)*

(Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 16.12.2005)

INDICE

Capo I - Disposizioni generali
Art. 01 - Oggetto della legge e finalità
Art. 02 - Competenze della Regione
Art. 03 - Competenze degli enti locali
Art. 04 - Competenze delle agenzie regionali
Art. 05 - Definizioni
Capo II - Programmazione degli interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura
Art. 06 - Azioni
Art. 07 -Interventi di sostegno per la pesca professionale e l'acquacoltura
Art. 08 - Beneficiari degli interventi
Art. 09 -Comitato tecnico per la pesca e l'acquacoltura
Art. 10 - Distretto di pesca e di acquacoltura
Art. 11 - Attività del distretto
Capo III - Disciplina della pesca
Art. 12 -Esercizio della pesca
Art. 13 - Registro della pesca professionale
Art. 13 bis - Modalità di esercizio della pesca professionale, sportiva, subacquea, speciale e a scopi scientifici
Art. 14 - Regolamenti di attuazione
Art. 15 - Pesca sportiva
Art. 16 - Pesca subacquea
Art. 17 – Pescaturismo
Art. 17 bis - Esercizio delle attività di pescaturismo
Art. 17 ter - Rapporto di principalità
Art. 17 quater - Limiti e modalità di esercizio dell'attività di pescaturismo
Art. 17 quinquies - Somministrazione alimenti e bevande a bordo o a terra
Art. 17 sexies Ittiturismo
Art. 17 septies - Esercizio dell'ittiturismo
Art. 17 octies - Rapporto di principalità
Art. 17 nonies - Limiti e modalità di esercizio dell'ittiturismo
Art. 18 - Pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro
Art. 19 - Pesca a fini scientifici
Capo IV - Vigilanza e sanzioni
Art. 20 - Vigilanza
Art. 21 - Sanzioni amministrative
Art. 22 - Confisca
Art. 23 - Monitoraggio e valutazione
Capo V - Disposizioni transitorie e finali
Art. 24 - Norma finanziaria
Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali

Capo I
Disposizioni generali

Art. 01
Oggetto della legge e finalità

1. La presente legge disciplina:
   a) gli interventi di sostegno e di valorizzazione delle risorse ittiche rivolti alle imprese di pesca e di acquacoltura;
   b) il rilascio delle licenze di pesca;

c) la pesca esercitata nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della regione.

2. Le politiche della Regione Toscana in materia di pesca professionale e di acquacoltura si ispirano ai principi di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell'ambiente e dei consumatori ed a tal fine:
   a) sostengono prioritariamente le produzioni sicure e di qualità;
   b) incentivano la multifunzionalità delle imprese di pesca e di acquacoltura;
   c) si avvalgono della concertazione con le province e le associazioni di categoria e della consultazione delle istituzioni della ricerca scientifica e delle proprie agenzie;
   d) favoriscono l'autonoma iniziativa delle associazioni di categoria per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 02
Competenze della Regione ***(3)***

1. Sono riservate alla regione le funzioni concernenti:
   a) i rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con l'Unione europea;
   b) la programmazione degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura;
   c) la definizione delle regole e dei modi di pesca;
   d) il riconoscimento del distretto di pesca;
   e) il rilascio dell'autorizzazione alle pesche speciali, alla pesca del novellame e alla pesca per fini scientifici;
   f) la definizione di programmi di ricerca nei settori della pesca e dell'acquacoltura da svolgere attraverso le agenzie regionali.

Art. 03
Competenze degli enti locali ***(4)***

1. E' competenza delle province quanto non espressamente riservato dalla presente legge alla Regione, ai comuni e alle agenzie regionali. In particolare le province:
   a) approvano e trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale i piani annuali provinciali d'intervento nel settore della pesca professionale e dell'acquacoltura in armonia con gli indirizzi impartiti dal piano agricolo regionale (PAR) di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal piano stesso;
   b) gestiscono i piani provinciali;
   c) rilasciano le licenze di pesca nel rispetto dell'articolo 12;
   d) esercitano le funzioni amministrative in materia di pescaturismo.

2. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo.

Art. 04
Competenze delle agenzie regionali

1. Conformemente a quanto previsto dall' articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) recante l'equiparazione degli imprenditori ittici agli imprenditori agricoli, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo e forestale (ARSIA) esercita le competenze di cui all' articolo 3 della legge regionale 10 giugno 1993 n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale) applicabili allo specifico settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) esercita per il settore della pesca e dell'acquacoltura le competenze di cui all' articolo 8 comma 1 lettera a4) ed all' articolo 8bis della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana).

Art. 05
Definizioni

1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni:
   a) attività di pesca: ogni azione diretta a catturare e prelevare organismi viventi nelle acque mediante attrezzi a ciò destinati;
   b) pesca marittima: ogni azione diretta a catturare specie viventi nelle acque del mare territoriale, all'esterno della congiungente i punti più foranei delle foci dei fiumi e degli sbocchi in mare degli altri corsi d'acqua, naturali ed artificiali. E' considerata ad ogni effetto pesca marittima la pesca esercitata nelle lagune e nei bacini di acqua salsa o salmastra;
   c) pesca costiera:

1) pesca costiera locale: attività di pesca esercitata a fini economici da terra o avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa;

2) piccola pesca artigianale: attività di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni di lunghezza massima fuori tutto, uguale o inferiore a 12 metri e di stazza inferiore alle 10 tonnellate, entro 12 miglia dalla costa;

3) pesca costiera ravvicinata: attività di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni a ciò abilitate entro 40 miglia dalla costa;

d) pesca professionale marittima: le attività di cattura e prelievo, come definite alla lettera b) esercitate da soggetti abilitati che svolgono tale attività come esclusiva o prevalente in termini di reddito;

e) *Abrogata* ***(5)*** ;

f) pesca sportiva in mare: l'attività di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro;

g) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di specie animali e vegetali, in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

j) pesca scientifica: l'attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata;

k) imprenditore ittico:

1) *chi esercita un'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci e le attività di cui agli articoli 17 e 17 sexies;*

2) *le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca e di acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17 sexies;*

3) *sono altresì imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di pesca, di acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17 sexies;* ***(6)***

l) associazioni di categoria: le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale ed operanti in Toscana.

Capo II
Programmazione degli interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura

Art. 06
Azioni

Abrogato ***(7)***

Art. 07
Interventi di sostegno per la pesca professionale e l'acquacoltura ***(8)***

1. Il PAR, di cui all'articolo 2 della l.r. 1/2006, individua gli interventi regionali di incentivazione della pesca professionale, dell'acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17 sexties.

2. Tra gli interventi di cui al comma 1 è compreso il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e le associazioni di categoria o le strutture che ne sono unitaria espressione o consorzi rappresentativi delle locali imprese di pesca.

Art. 08
Beneficiari degli interventi

Abrogato ***(9)***

Art. 09
Comitato tecnico per la pesca e l'acquacoltura ***(10)***

1. E' istituito presso la competente struttura della Giunta regionale il comitato tecnico per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto come segue:

a) da un dirigente della direzione generale regionale competente in materia di pesca e acquacoltura o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un rappresentante del Consorzio per il Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata (CIBM);.

c) da un rappresentante per ciascuna provincia costiera o nel cui territorio sono situati uno o più impianti di acquacoltura;

d) da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria, come definite all'articolo 5, comma 1, lettera l);

e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) da un rappresentante dell'autorità marittima regionale.

3. *Il comitato elabora proposte per la predisposizione nel PAR degli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ed esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura.*

4. *Il funzionamento del comitato è disciplinato da un regolamento interno.*

5. *La partecipazione al comitato è gratuita.*

Art. 10
Distretto di pesca e di acquacoltura

1. Il distretto di pesca e di acquacoltura (di seguito denominato distretto) è costituito con accordo di partenariato tra soggetti pubblici e privati, che operano nel sistema produttivo regionale della pesca e dell'acquacoltura, al fine di consolidare e rafforzare l'aggregazione e il confronto degli interessi dei partners e di valorizzare lo sviluppo del settore.

2. La Giunta regionale riconosce il distretto, previo parere *del comitato* ***(11)*** di cui all' articolo 9

3. L'accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validità a condizione che ad esso aderiscano le province costiere e le province in cui sia situato almeno un impianto di acquacoltura della Toscana e le associazioni di categoria interessate.

4. La Giunta regionale determina:
   a) i criteri di organizzazione del distretto;
   b) i contenuti minimi della strategia di sviluppo del distretto, anche ai fini del suo riconoscimento;
   c) la procedura per il riconoscimento del distretto.

5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 3 e di mancata definizione, da parte del distretto, dei contenuti di cui al comma 4 lettera b) la Giunta revoca il riconoscimento.

Art. 11
Attività del distretto

1. Il distretto, nell'ambito delle finalità di cui all' articolo 10 , svolge le seguenti funzioni:
   a) favorisce e rafforza il dialogo e l'interazione fra i diversi soggetti pubblici e privati che vi hanno aderito, creando le più favorevoli condizioni operative;
   b) sostiene e coordina iniziative di marketing promuovendo l'immagine del territorio, del mare e delle produzioni ittiche;
   c) promuove attività conoscitive ed informative finalizzate allo studio ed al monitoraggio di problemi a carattere economico, ambientale, territoriale, sociale e culturale;
   d) promuove al fine della massima valorizzazione delle risorse disponibili il coordinamento delle varie politiche di gestione del territorio, del mare e di sviluppo del settore;
   e) favorisce le iniziative di programmazione negoziata e di patti d'area interessanti l'ambito del distretto;
   f) favorisce la stipula di convenzioni fra province aderenti e consorzi di pescatori e acquacoltori rappresentativi delle locali imprese di pesca e acquacoltura per l'attuazione di interventi di competenza delle province e di interventi unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto.

2. La competente struttura della Giunta regionale, con le risorse di cui all'articolo 7, partecipa al finanziamento degli interventi ***(12)*** proposti unitariamente dalle province che aderiscono al distretto volti a promuovere e rafforzare nell'ambito distrettuale la gestione delle risorse e le opportunità presenti.

Capo III
Disciplina della pesca

Art. 12
Esercizio della pesca ***(13)***

1. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per esercitare la pesca professionale devono essere muniti di apposita licenza.

2. Le licenze di pesca, in considerazione del carattere sovracomunale del mare territoriale antistante il

territorio regionale, sono rilasciate dalle province nel rispetto di quanto *stabilito ai sensi del comma 5 bis* ***(14)*** e dal regolamento di cui all' articolo 14 comma 1 lettera a).

3. Le licenze di pesca rilasciate ai sensi della presente legge sostituiscono ad ogni effetto le licenze già rilasciate ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima).

4. Le licenze hanno validità di otto anni dalla data di rilascio e sono rinnovabili a richiesta dell'interessato. Il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca sono subordinati al pagamento, alle province, degli oneri di concessione fissati dal regolamento di cui all' articolo 14 comma 1 lettera a).

5. Per l'esercizio della pesca professionale subacquea la provincia di residenza del pescatore rilascia la licenza annuale, nel rispetto del numero massimo fissato *dalla Giunta regionale* ***(14)*** e con le modalità previste dal regolamento di cui all' articolo 14 comma 1 lettera a).

5 bis. La Giunta regionale stabilisce, con il regolamento di cui all'articolo 14. comma 1, in relazione alle diverse tipologie di pesca, per ciascuna provincia, il numero massimo delle licenze di pesca concedibili che, alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, non possono, comunque complessivamente superare quelle rilasciate, a quella data, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) alle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca, tenuti dalle capitanerie di porto della Toscana e che risultano in corso di validità. Il numero delle licenze viene adeguato a ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato dal MIPAAF in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca. ***(15)***

5 ter. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base di studi e ricerche, può stabilire:

a) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;

b) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;

c) la delimitazione delle aree marine e aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento. ***(15)***

Art. 13
Registro della pesca professionale

1. Presso le province costiere è costituito il registro dei pescatori professionali e delle imprese di pesca e delle navi e galleggianti intestatarie di licenza di pesca, nel quale si iscrivono coloro che intendono esercitare la pesca professionale.

2. Le condizioni e le modalità generali dell'iscrizione nel registro della pesca professionale, nonché il modello dello stesso e le norme per la sua tenuta sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all' articolo 14 comma 1 lettera a).

3. Le province provvedono, con periodicità semestrale, a trasmettere copie del registro alla Regione Toscana ed al MIPAF, ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di registrazione delle navi da pesca.

Art. 13 bis
Modalità di esercizio della pesca professionale, sportiva, subacquea, speciale e a scopi scientifici ***(16)***

1. La pesca professionale è l'attività di pesca esercitata dall'imprenditore ittico. Il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), definisce le modalità di pesca, gli attrezzi utilizzati e le loro caratteristiche, nonché le taglie minime dei pesci.

2. La pesca sportiva in mare è esercitata senza licenza di pesca. I pescatori sportivi non possono commercializzare il pescato.

3. L'uso del fucile per la pesca subacquea e di attrezzi similari è consentito solo ai maggiori di anni sedici.

4. La pesca del novellame è consentita solo ai fini di ricerca e di sperimentazione in acquacoltura o per il ripopolamento di aree marine o lacustri presenti nel territorio regionale. Per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie viventi in mare e nelle acque interne non pervenuto alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b). La pesca del novellame è autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale su presentazione di appositi programmi.

5. La pesca di aphia minuta (rossetto) e di spicara smaris (zerro) può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per periodi e zone definiti.

6. Le autorizzazioni della pesca a scopi scientifici possono essere concesse dalla competente struttura della Giunta regionale, su parere di ARPAT, solo alle università e agli istituti scientifici riconosciuti.

Art. 14
Regolamenti di attuazione ***(17)***

1. La Giunta regionale approva:
a) un regolamento per l'attuazione degli articoli 12 e 13;
b) un regolamento per l'attuazione dell'articolo 13 bis che, in particolare, prevede:
1) *le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca professionale;*
2) *le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva in mare;*
3) *le modalità e le cautele per l'esercizio della pesca subacquea;*
4) *le modalità di pesca speciale;*
5) *le modalità per il rilascio delle autorizzazioni della pesca a scopi scientifici.*

Art. 15
Pesca sportiva

Abrogato ***(18)***

Art. 16
Pesca subacquea

Abrogato ***(19)***

Sezione I
– Disciplina delle attività di pescaturismo ***(20)***

Art. 17
– Pescaturismo ***(21)***

1. Costituisce attività di pescaturismo l'attività esercitata dall'imprenditore ittico singolo o associato in imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l'accoglienza di persone diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 e per la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra.

2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:
a) l'osservazione dello svolgimento della pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imbarcazione usata;
b) lo svolgimento di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca e i relativi limiti;
c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero e delle lagune costiere.

Art. 17 bis
Esercizio delle attività di pescaturismo ***(22)***

1. L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di pescaturismo presenta alla provincia di appartenenza una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante in particolare:
a) il possesso o la detenzione di un'imbarcazione munita di licenza di pesca o di licenza per l'esercizio della pesca subacquea professionale o di un'imbarcazione iscritta nel registro navale alla quinta categoria;
b) l'eventuale offerta di ristorazione a bordo o a terra per le persone imbarcate;
c) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio di pescaturismo rilasciata dalla capitaneria di porto, ai sensi della normativa statale vigente;
d) la principalità dell'attività di pesca rispetto all'attività di pescaturismo, come indicato all'articolo 17 ter;
e) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;
f) di aver stipulato una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.

2. La modulistica per la presentazione della dichiarazione è approvata dal dirigente della competente struttura regionale.

3. L'imprenditore ittico tiene un registro sul quale sono annotate le persone imbarcate, nonché il tempo dedicato alle attività di pescaturismo.

Art. 17 ter
Rapporto di principalità ***(23)***

1. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il tempo dedicato all'esercizio della pesca è

prevalente rispetto a quello derivante dall'esercizio delle attività di pescaturismo.

2. La principalità è dimostrata dall'imprenditore ittico con le annotazioni sul registro delle persone imbarcate ai fini di pescaturismo di cui all'articolo 17 bis, comma 3.

Art. 17 quater
Limiti e modalità di esercizio dell'attività di pescaturismo ***(24)***

1. L'attività di pescaturismo viene effettuata con:

a) imbarcazioni munite di licenza di pesca costiera locale, piccola pesca, con l'utilizzo degli attrezzi previsti dalla licenza;

b) imbarcazioni a disposizione dei pescatori subacquei professionali o iscritte nel registro navale alla quinta categoria.

2. Le attività di pescaturismo sono svolte con sistemi di pesca professionale previsti nella prescritta licenza di pesca o con attrezzi previsti per la pesca sportiva.

3. Per le imbarcazioni munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino l'attività di pescaturismo, con l'utilizzo di attrezzi da pesca professionale, deve essere svolta nei tempi e nei luoghi permessi dalla normativa vigente in materia di pesca professionale con le seguenti modalità:

a) può essere effettuata una sola cala giornaliera della durata di due ore e deve essere comunicata, anche preventivamente, alla capitaneria di porto l'inizio e la fine della cala;

b) può essere effettuata anche nei giorni festivi, fatti salvi il rispetto dei contratti di lavoro degli operatori imbarcati e del loro diritto al riposo, a condizione che l'imprenditore provveda al recupero dei giorni di riposo con la sosta in banchina dell'imbarcazione. L'uscita di pescaturismo nei giorni festivi o sabato deve essere comunicata alla capitaneria di porto;

c) può essere effettuata la pesca sportiva anche nei periodi non consentiti alla pesca a strascico. In questo caso i sistemi a traino devono essere sbarcati o sigillati prima dell'inizio delle attività di pescaturismo, previa comunicazione alla capitaneria di porto senza recupero delle giornate di fermo pesca.

4. Le unità adibite all'esercizio di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, oppure, in caso di necessità, in altro porto. E' possibile derogare qualora le attività di pescaturismo sono incluse in un pacchetto turistico o comunque espressamente specificato nell'offerta turistica.

5. Il numero massimo di persone imbarcabili oltre a quelle dell'equipaggio è stabilita nell'autorizzazione della capitaneria di porto e comunque non può essere superiore a dodici. E' autorizzato l'imbarco di minori di anni quattordici se accompagnati da persone di età superiore ad anni diciotto.

6. Le attività di pescaturismo sono svolte anche nei giorni festivi in ore diurne e in ore notturne.

Art. 17 quinquies
Somministrazione alimenti e bevande a bordo o a terra ***(25)***

1. *La somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra è soggetta alle disposizioni del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).*

2. *Gli alimenti somministrati devono essere in prevalenza provenienti dalla pesca del soggetto autorizzato.*

3. *Per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande a terra non è consentito l'utilizzo di strutture fisse.*

Sezione II
– Disciplina dell'ittiturismo ***(26)***

Art. 17 sexies
– Ittiturismo ***(27)***

1. Nelle attività di ittiturismo sono ricomprese le attività di ospitalità, somministrazione di alimenti e bevande, servizi ricreativi, culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, valorizzando gli aspetti socio-culturali del settore, esercitate dall'imprenditore ittico.

Art. 17 septies
Esercizio dell'ittiturismo ***(28)***

1. *L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di ittiturismo presenta al comune di appartenenza tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 attestante in particolare:*
   a) la principalità dell'attività di pesca rispetto all'attività di ittiturismo così come indicato all'articolo 17 octies;
   b) il titolo di proprietà o di disponibilità dei beni adibiti all'attività di ittiturismo e nel caso di edifici la loro conformità alle norme edilizie e igienico-sanitarie previste;
   c) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa.
2. *Il comune comunica alla provincia le dichiarazioni ricevute.*
3. *La modulistica per la presentazione della dichiarazione è approvata dal dirigente della competente struttura regionale.*
4. *L'imprenditore ittico tiene un registro riportante le ore dedicate all'attività di ittiturismo e quelle dedicate all'attività di pesca.*

Art. 17 octies
Rapporto di principalità ***(29)***

1. *Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il tempo dedicato all'esercizio della pesca è prevalente rispetto a quello dedicato all'esercizio dell'attività di ittiturismo.*
2. *La principalità è dimostrata dall'imprenditore ittico con l'annotazione sul registro di cui all'articolo 17 septies, comma 4, delle ore dedicate all'attività di ittiturismo.*

Art. 17 nonies
Limiti e modalità di esercizio dell'ittiturismo ***(30)***

1. *L'attività di ospitalità è esercitata, fino a un massimo di dodici posti letto, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore ittico.*
2. *L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata utilizzando immobili di proprietà dell'imprenditore ittico o nella disponibilità dello stesso, sia in locali chiusi che in spazi aperti. Possono essere usate dall'imprenditore ittico anche strutture galleggianti fisse specificamente attrezzate per la somministrazione di alimenti e bevande. Il limite massimo è di trenta coperti.*
3. *Per le cooperative, le società e i consorzi di pescatori e di acquacoltori, l'attività di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande fino a dodici persone può essere svolta in immobili di proprietà o in strutture nella disponibilità di ciascuno dei soci proprietari di una licenza di pesca, mentre l'esclusiva somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in immobili di proprietà o in strutture nella disponibilità della cooperativa, della società o del consorzio con trenta coperti per socio proprietario di licenza di pesca e comunque fino a un massimo di trecento coperti in un unico locale. Per la sola somministrazione di alimenti e bevande possono essere usate imbarcazioni e strutture galleggianti anche fisse specificamente attrezzate.*
4. *Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata dall'imprenditore ittico congiuntamente a quella di ospitalità è consentito, purché sia disponibile uno spazio comune e limitatamente al numero di ospiti che pernottano, l'uso della cucina dell'abitazione.*
5. *Per la somministrazione di alimenti e bevande l'imprenditore ittico deve usare in prevalenza prodotti aziendali o comunque prodotti reperiti presso aziende ittiche e agricole regionali.*
6. *La somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni del d.p.g.r. 40/R/2006.*
7. *I servizi ricreativi e culturali sono esercitati con l'utilizzo di immobili di proprietà o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore ittico nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e sulle norme igienico-sanitarie.*

Art. 18
Pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro

Abrogato ***(31)***

Art. 19
Pesca a fini scientifici

Abrogato ***(32)***

Capo IV
Vigilanza e sanzioni

Art. 20
Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente, alle province *salvo quanto previsto al comma 1 bis .* ***(33)***

1 bis. La vigilanza sull'applicazione della sezione II del capo III della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente, ai comuni. ***(34)***

2. Quando lo richiedano i soggetti preposti alla vigilanza, i pescatori e gli altri addetti alle attività di cui alla presente legge consentono l'ispezione delle navi, dei contenitori, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto di cui abbiano l'uso o la detenzione.

Art. 21
Sanzioni amministrative ***(35)***

1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercitando la pesca professionale pesca quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

b) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 per chi esercita la pesca professionale con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti vietati o non espressamente permessi dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

c) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 in caso di commercio del pescato da parte di soggetti diversi dai pescatori professionali;

d) sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca sportiva in violazione di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

e) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca subacquea in violazione di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 14. comma 1, lettera b);

f) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale in violazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 5 ter;

g) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 per chi esercita le attività di pescaturismo e di ittiturismo in violazione degli articoli 17 bis, 17 septies;

h) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 per la violazione degli articoli 17 quater, 17 quinquies e 17 nonies;

i) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca e il commercio del novellame in violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

j) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca a fini scientifici in violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione delle norme della presente legge e all'introito delle somme riscosse sono le province rispettivamente competenti sulla fascia marina antistante il loro territorio, salvo l'irrogazione e l'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17 septies e 17 nonies che spetta ai comuni.

Art. 22
Confisca

1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del pescato, nonché degli attrezzi, esclusa l'imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.

2. La confisca di cui al comma 1 è disposta con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, ovvero, qualora si sia proceduto al pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza.

Art. 23
Monitoraggio e valutazione

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio, entro il primo semestre di ciascun anno, sull'attuazione della legge stessa e sui risultati ottenuti in termini di sostegno e valorizzazione della pesca marittima e acquacoltura.

2. A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro:

a) tempi e forme delle azioni intraprese per il coordinamento con Stato, Comunità europea e altre

regioni;

b) descrizione degli interventi realizzati ai sensi *dell'articolo 7* ; ***(36)***

c) criteri e procedure adottati per il riconoscimento dei distretti di pesca e acquacoltura, numero dei distretti riconosciuti e descrizione di massima delle iniziative da loro intraprese;

d) misura in cui i potenziali utenti hanno usufruito del rilascio o rinnovo della licenza di pesca e dell'iscrizione nel registro della pesca professionale;

e) dati relativi alle autorizzazioni rilasciate per la pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro o per la pesca a fini scientifici;

f) suddivisione delle sanzioni irrogate per livello di importo, tipo di infrazione e localizzazione geografica.

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 24
Norma finanziaria ***(37)***

1. Gli interventi di cui all'articolo 7 sono finanziati, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAR di cui all'articolo 2 della l.r. 1/2006.

Art. 25
Disposizioni transitorie e finali ***(38)***

1. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 13 bis della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14 cessano di avere applicazione le disposizioni normative che regolano gli stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni statali vigenti.

Note

1. La Corte costituzionale con sentenza n. 81 del 16 marzo 2007 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1, lettere c), e) ed f); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c) e 8; 10; 11; 12; 13; 14, comma 1, lettere a) e b); 18; 19.
2. Titolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 1.
3. Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 2.
4. Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 3.
5. Lettera abrogata con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 4.
6. Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 4.
7. Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 5.
8. Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 6.
9. Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 7.
10. Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 8.
11. Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 9.
12. Parole soppresse con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 10.
13. Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 11.
14. Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 11.
15. Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 11.
16. Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 12.
17. Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 13.
18. Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 14.
19. Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 15.
20. Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 16.
21. Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 17.
22. Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 18.
23. Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 19.
24. Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 20.
25. Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 21.
26. Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 22.
27. Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 23.
28. Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 24.
29. Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 25.
30. Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 26.
31. Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 27.

32. Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 28.
33. Parole aggiunte con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 29.
34. Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 29.
35. Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 30.
36. Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 31.
37. Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 32.
38. Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 33.